Compensi amministratori

L'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. individua gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
*(comma così modificato dall'*art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 *[1])*

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 [2].

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, SALVO CHE SIANO ATTRIBUITI A TITOLO GRATUITO, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 [3]. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [4]. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 [5], nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 [6] e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 [7].
*(comma così modificato dall'*art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 *[1])*

Il 10/12/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/1993 (già precedentemente modificata dal decreto legislativo n. 23/2010) prevedendo, all'articolo 4-bis, comma 2-bis, che tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori siano svolti a titolo gratuito.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 25-bis, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 è stato modificato l'articolo 4 bis della legge 580/1993, demandando a un successivo decreto attuativo il compito di stabilire i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle Camere di commercio.
Con decreto interministeriale del 13/03/2023 [8] sono stati determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio in coerenza con i principi definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2022, n.143.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, la Camera di commercio di Caserta, con delibera di Consiglio n.12/CC [9] adottata in data 18.11.2024, ha provveduto alla definizione dei suddetti compensi.
I compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal decreto interministeriale 11 dicembre 2019 [10].

Emolumenti spettanti ai componenti degli organi della Camera di Commercio di Caserta [11]

Ultima modifica: Mercoledì 29 Ottobre 2025

Condividi

Reti Sociali

Source URL: https://www.ce.camcom.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/compensi-amministratori

Collegamenti
[1] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#13
[2] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#07
[3] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#13
[4] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#21
[5] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#17
[6] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0125.html#04
[7] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#05
[8] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/8186_decreto_doc1_signed.pdf
[9] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/delibera_consiglio_n._12_del_18.11.2024.pdf
[10] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/decreto_interministeriale_11_dicembre_2019.pdf
[11] https://www.ce.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/emolumenti_amministratori_camerali.pdf